

ALLEGATO 3

Estratto della L.R. 15/05/2002 n°13

(Omissis)

25. In applicazione dell'articolo 28, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni aventi caratteristiche qualitative e quantitative equivalenti alle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, in quanto derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico e purché separate dagli altri reflui.

26. Ai fini di cui al comma 25, sono assimilati alle acque reflue domestiche, in particolare:

- a) gli scarichi degli edifici nell'ambito di un insediamento commerciale o di produzione di beni, destinati a servizi igienico-sanitari, a mense e ad abitazioni delle maestranze, dotati di propri scarichi terminali;
- b) gli scarichi di alberghi, camping, bar, agriturismi e ristoranti, limitatamente ai servizi di ristorazione e pernottamento;
- c) gli scarichi di attività commerciali di vendita al minuto di generi alimentari e di cura della persona.